



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

CONSULTAZIONE REFERENDARIA

12-13 GIUGNO 2005



COMUNE DI OSIMO

Referendum n. 1

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
LIMITE ALLA RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI
ABROGAZIONE PARZIALE

AFFLUENZA ALLE URNE

DATI RELATIVI A SEZIONI **27** SU **27**

REFERENDUM POPOLARE

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
LIMITE ALLA RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI
Abrogazione parziale


Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente"; articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative"; articolo 13, comma 3, lettera c, limitatamente alle parole: "di clonazione mediante trasferimento di nucleo o"; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione e"?

SI

NO

FAC-SIMILE
formato cm 99 x 22 preciso

AFFLUENZA ALLE URNE



RAPPRESENTATIVI DEL **100,00%** DEGLI ELETTORI



COMUNE DI OSIMO

Referendum n. 2

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
NORME SUI LIMITI DI ACCESSO ABROGAZIONE PARZIALE

AFFLUENZA ALLE URNE

DATI RELATIVI A SEZIONI

27

SU

27

REFERENDUM POPOLARE

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
NORME SUI LIMITI ALL'ACCESSO
Abrogazione parziale


Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana"; articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità"; articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico"; articolo 4, comma 2, lettera a, limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1."; articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell'ovulo"; articolo 13, comma 3, lettera b, limitatamente alle parole: "di cui al comma 2 del presente articolo"; articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"?

SI

NO

FAC-SIMILE
formato cm 39 x 22 preciso

AFFLUENZA ALLE URNE



RAPPRESENTATIVI DEL

100,00% DEGLI ELETTORI



COMUNE DI OSIMO

Referendum n. 3

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
NORME SULLE FINALITÀ, SUI DIRITTI DEI SOGGETTI COINVOLTI E SUI
LIMITI ALL'ACCESSO. ABROGAZIONE PARZIALE

AFFLUENZA ALLE URNE

DATI RELATIVI A SEZIONI

27

SU

27

REFERENDUM POPOLARE

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
NORME SULLE FINALITÀ, SUI DIRITTI DEI SOGGETTI COINVOLTI E SUI LIMITI ALL'ACCESSO
Abrogazione parziale


Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti, articolo 1, comma 1. "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito"; articolo 1, comma 2. "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità"; articolo 4, comma 1. "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico"; articolo 4, comma 2, lettera a, limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,,"; articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell'ovulo"; articolo 13, comma 3, lettera b, limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo"; articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile".

SI

NO

FAC-SIMILE
formato con 39 x 22 preciso

AFFLUENZA ALLE URNE



RAPPRESENTATIVI DEL

100,00% DEGLI ELETTORI



COMUNE DI OSIMO

Referendum n. 4

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.
DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA
ABROGAZIONE DEL DIVIETO

AFFLUENZA ALLE URNE

DATI RELATIVI A SEZIONI

27

SU

27

REFERENDUM POPOLARE

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA
Abrogazione del divieto


Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: articolo 4, comma 3: "È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo"; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3"; articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3"; articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro"; articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?

SI

NO

FAC-SIMILE
formato cm 39 x 22 preciso

AFFLUENZA ALLE URNE



RAPPRESENTATIVI DEL 100,00% DEGLI ELETTORI

COMUNE DI OSIMO

VOTANTI PER SEZIONE

